



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

NUMERO GENERALE	734
DATA	22/12/2025

OGGETTO :

**PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD
OGGETTO "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA TELECABINA DI ARROCCAMENTO MONTE
ALTISSIMO IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI"
NEI COMUNI DI ANGOLO TERME, BORNO, DARFO BOARIO
TERME E PIANCOGNO (PROV. BRESCIA). – CIG B9C2931A78.
REVOCA DETERMINAZIONE 715/2025 E APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI GARA AGGIORNATO.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

DATO ATTO che:

- la Comunità Montana di Valle Camonica è stazione appaltante qualificata per la fase di progettazione e affidamento lavori per importi illimitati (L1) e per la fase di progettazione e affidamento di forniture e servizi per importi illimitati (SF1);
- con Deliberazione n. 20 del 07/10/2024 l'Assemblea della Comunità Montana ha istituito la centrale unica di committenza della Comunità Montana di Valle Camonica, già stazione appaltante qualificata e approvato il regolamento di funzionamento e lo schema di convenzione con gli enti aderenti”.

VISTO il comma 9 art. 62 del d.lgs 36/2023 che testualmente recita: *Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.*

DATO ATTO che il Comune di Borno ha sottoscritto in data 08.11.2025 con la Comunità Montana di valle Camonica la convenzione ex art. 15 legge 241/1990 ai sensi del comma 9 art. 62 d.lgs 36/2023;

RICHIAMATO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;

VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione n. 715 del 17.12.2025 con la quale è stato disposto l'avvio della procedura di gara in oggetto, ed approvato lo schema di disciplinare di gara avuto a tal fine in data 17.12.2025 prot. 0014884 il nulla osta circa la coerenza con gli atti presupposti da parte del RUP, arch. Nicolini Francesco del Comune di Borno;

Considerato a che:

- con determinazione n. 403 in data 18.12.2025 del Responsabile del Servizio Tecnico, il Comune di Borno, ha ritenuto approvare talune modifiche e adeguamento di alcuni elaborati tecnici, provvedendo alla contestuale approvazione della pertinente documentazione del PFTE;
- tali modifiche, pur non alterando la natura e le finalità dell'intervento, incidono sui valori di procedura di cui all'art. 14 del d.lgs 36/2023, rendendo necessario la revoca della procedura da poco indetta e l'indizione di una nuova con la generazione di un nuovo CIG coerente con i divenuti valori di procedura;
- a seguito delle suddette modifiche progettuali si è resa necessaria la rielaborazione dello schema di disciplinare di gara precedentemente approvato, al fine di garantirne la coerenza con il progetto aggiornato e con le condizioni di esecuzione dell'appalto;
- il nuovo schema di disciplinare recepisce le variazioni introdotte, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento;
- si rende pertanto necessario revocare la propria precedente determinazione n. 715 del 17.12.2025 e avviare una nuova procedura di gara mediante utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale dell'Ente, procedendo allo stacco di un nuovo CIG ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto pertanto:

- di dover prendere atto delle modifiche progettuali approvate dal Comune;
- di approvare il nuovo schema di disciplinare di gara, rielaborato alla luce delle suddette modifiche, in sostituzione di quello approvato con la precedente determinazione n. 715 del 17.12.2025;
- di dare atto che la procedura di affidamento sarà espletata mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale, con acquisizione di un nuovo CIG e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di revocare la propria determinazione n. 715 del 17.12.2025;
3. Di avviare la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZA-ZIONE DELLA NUOVA TELECABINA DI ARROCCAMENTO MONTE ALTISSIMO IN SO-STITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI" NEI COMUNI DI ANGOLO TERME, BORNO, DARFO BOARIO TERME E PIANCOGNO (PROV. BRESCIA), espletata dalla Comunità Montana di Valle Camonica quale Stazione appaltante qualificata, per conto del Comune di Borno, mediante indizione di procedura di gara aperta soprasoglia ai sensi degli articoli 14, 44, 71 e 107 del Codice, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 comma 2 lett. e) del Codice, da espletarsi tramite piattaforma di approvvigionamento digitale, con acquisizione di un nuovo CIG;
4. di approvare il nuovo schema di disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, rielaborato in recepimento delle modifiche progettuali richiamate in premessa e redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti, in sostituzione dello schema precedentemente approvato.
5. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E L
Centrale Unica di Committenza
Gianluca Guizzardi / InfoCert S.p.A.